



OMUNE DI MORANO SUL PO

Provincia di ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE

**TASSA SUI RIFIUTI TARI
CON TARIFFA A VOLUME PER I RIFIUTI
INDIFFERENZIATI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 03.03.2022

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Soggetto attivo e finalità della TARI

Art. 3 – Definizione di rifiuto

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 – Presupposto per l'applicazione della TARI

Art. 5 – Soggetti passivi

Art. 6 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 7 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 8 – Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali

Art. 9 – Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

Art. 10 – Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

ART. 10-BIS – Avvio al recupero dei rifiuti e uscita dal servizio pubblico di igiene urbana

Art. 11 – Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12 – Costi di gestione del servizio

Art. 13 – Piano Economico Finanziario

Art. 14 – Determinazione della tariffa

Art. 15 – Principi dell'articolazione della tariffa

Art. 16 – Articolazione della tariffa con commisurazione puntuale del costo di gestione dei rifiuti indifferenziati

Art. 17 – Periodi di applicazione della TARI

Art. 18 – Tariffa per le utenze domestiche

Art. 19 – Occupanti le utenze domestiche

Art. 20 – Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 21 – Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 22 – Tariffa a volume

Art. 23 – Scuole statali

Art. 24 – Tributo giornaliero

Art. 25 – Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 26 – Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 26 – BIS – Bonus sociale per i rifiuti
- Art. 27 - Altre riduzioni
- Art. 28 – Riduzioni per il compostaggio
- Art. 29 – Albo dei compostatori
- Art. 30 – Controlli, cancellazione dall’Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria
- Art. 31 – Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 32 – Agevolazioni a seguito emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da COVID 19
- Art. 33 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 34 – Esenzioni e gestione dei sacchi per i rifiuti indifferenziati in casi particolari (raccolta pannolini/pannoloni)
- Art. 35 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 36 – Obbligo di dichiarazione
- Art. 37 – Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 38 – Poteri del Comune
- Art. 39 – Accertamento
- Art. 40 – Sanzioni
- Art. 41 – Riscossione
- Art. 42 – Interessi
- Art. 43 – Rimborsi
- Art. 44 – Somme di modesto ammontare
- Art. 45 – Contenzioso
- Art. 46 – Trattamento dati personali
- Art. 47 – Normativa di rinvio
- Art. 48 – Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 49 – Disposizioni transitorie

ALLEGATI

- Allegato A – Quota fissa
- Allegato B – Quota variabile
- Allegato C – Tariffa a volume
- Allegato D – Utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la TARI (tassa sui rifiuti) prevista dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014 e successive modifiche e integrazioni), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ai sensi del comma 651 del citato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al sistema di calcolo disciplinato dal presente regolamento.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Ai fini del presente regolamento, il soggetto al quale sono affidati i servizi afferenti al ciclo di gestione dei rifiuti urbani è definito "soggetto gestore".
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo e finalità della TARI

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla TARI. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla TARI.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno cui la TARI si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. La TARI è finalizzata a garantire la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, svolto dal soggetto gestore, ai sensi della vigente normativa ambientale.
4. Ai fini dell'applicazione della TARI, il Comune è tenuto ad uniformarsi anche alle indicazioni fornite nei provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nell'ambito delle competenze attribuite alla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 1, commi 527 – 530 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini dello svolgimento delle funzioni di regolazione e controllo del settore rifiuti, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 3 – Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 – Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative superfici coperte pertinenziali e accessorie;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dalla TARI:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a immobili occupati da utenze non domestiche, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- d) a decorrere dal 1 gennaio 2021, a seguito delle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, saranno escluse dalla tassazione, sia per la parte fissa che per la parte variabile della TARI, in relazione alle sole superfici produttive in cui vengano generati in via continuativa e prevalente rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani. Anche per tali categorie, rimangono comunque soggetti all'applicazione della TARI le superfici dei locali in cui vengono prodotti in modo continuativo e prevalente rifiuti urbani, così come le superfici dei magazzini che non siano funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, oppure da semilavorati o prodotti finiti, che non siano quindi suscettibili di produrre in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, ferma restando l'eventuale applicazione della riduzione prevista dal presente regolamento ove anche i rifiuti generati in tali superfici siano avviati autonomamente a riciclo da parte del produttore.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

- h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, per esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

Art. 8 – Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche, come indicate nel seguente elenco:

Attività per comuni fino a 5000 abitanti	% di abbattimento della superficie
ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
Magazzini senza alcuna vendita diretta	10
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	30
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	10
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	10
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	30
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	50

Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	10
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	50
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	50

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo o di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o dallo stesso derivanti o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree con indicazione della tipologia di rifiuto prodotto distinto per codice CER accompagnata da planimetria, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo o derivanti dallo stesso.

5. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi al Comune entro il mese di scadenza del MUD. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'articolo 2135 codice civile.

Art. 9 – Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1 gennaio 2022.

Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 10 – Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Per "recupero" si intende ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera t), del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia generale.

2. Al fine della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita richiesta attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti, copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

3. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale, tra cui anche i depositi ed i magazzini, ove non si producono tali tipologie di rifiuti, con l'unica eccezione, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dei depositi direttamente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali, ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico.

4. Il produttore di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dei rifiuti prodotti.

5. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

ART. 10-BIS – Avvio al recupero dei rifiuti e uscita dal servizio pubblico di igiene urbana

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, a decorrere dal 2022, le Utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal Gestore del servizio pubblico, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti nello svolgimento della propria attività, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI riferita alle specifiche superfici in cui vengono prodotti i rifiuti recuperati e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa della TARI, a condizione che il recupero venga effettuato nel rispetto delle vigenti normative e venga dimostrato mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da trasmettere al Comune entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza dalla riduzione della TARI.

2. Per le Utenze non domestiche di cui al comma precedente, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il Gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'Utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

3. Per rendere possibile la corretta programmazione del servizio di igiene urbana e delle conseguenti modalità di determinazione delle tariffe TARI, le Utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di avviare al recupero mediante soggetti terzi rispetto al servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1°

gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, il termine perentorio per la presentazione di tale comunicazione è stato fissato per legge entro il 31 maggio 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. La comunicazione presentata oltre il termine sopra indicato avrà comunque effetto a decorrere dal secondo anno successivo alla sua presentazione.

4. Per quanto riguarda le nuove Utenze non domestiche attivate in corso d'anno, la presentazione della comunicazione di cui al presente comma dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio dello svolgimento dell'attività e potrà comportare, a decorrere dal 2022, l'applicazione dell'esclusione della parte variabile della TARI a partire dall'inizio dello svolgimento dell'attività, a condizione che sia dimostrata, nei termini dettati dal presente articolo, la mancata fruizione del servizio pubblico e l'immediato avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti.

5. Per garantire compiuta conoscenza all'Ufficio Tributi della scelta di cui al comma precedente, la comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'utenza, dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
- tipologia di attività svolta in via prevalente, con il relativo codice ATECO;
- la tipologia di rifiuti avviati al recupero;
- la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, decorrenti dal momento della presentazione della domanda, per cui si intende esercitare tale opzione, con allegazione del relativo contratto stipulato con il soggetto che provvederà al recupero dei rifiuti prodotti dall'utenza.

6. La comunicazione di cui ai commi precedenti assume valore di denuncia di variazione ai fini della TARI, a decorrere dall'anno successivo alla sua presentazione.

7. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi precedenti deve intendersi quale scelta dell'Utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, senza necessità di presentazione di alcuna ulteriore istanza.

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

9. A seguito della presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti, l'esclusione della parte variabile della TARI viene accordata in via preventiva da parte del Comune, fermo restando l'obbligo per l'Utenza non domestica che si avvalga di tale esclusione di trasmettere, entro il 30 aprile dell'anno successivo, la documentazione attestante i quantitativi di rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando altresì l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini sopra indicati, ovvero quando non venga dimostrato l'intervenuto recupero totale dei rifiuti prodotti a seguito della fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare l'effettiva mancata fruizione del servizio pubblico in relazione alle tipologie di rifiuti di cui l'Utenza non domestica abbia dichiarato l'autonomo avvio al recupero, nonché la veridicità delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità di rifiuti prodotte e avviate al recupero.

11. Nel caso di intervenuto accertamento di comportamenti non corretti o di presentazione di dichiarazioni mendaci, oltre al recupero della parte variabile della TARI, l'Ufficio tributi provvederà all'irrogazione della sanzione per infedele denuncia, nell'importo massimo previsto dall'art. 1, comma 697 L. 147/2013.

Art. 11 – Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. La superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12 – Costi di gestione del servizio

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 13 – Piano Economico Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente.
3. Il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario e viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente.

Art. 14 – Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata a anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono determinate sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 15 – Principi dell'articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. Fino all'attuazione di un sistema di contabilizzazione separata dei flussi di rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività k_d di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e comunque nel rispetto delle vigenti deliberazioni in materia adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

Art. 16 – Articolazione della tariffa con commisurazione puntuale del costo di gestione dei rifiuti indifferenziati

1. La tariffa delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è suddivisa in:
 - a) una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio;
 - b) una quota variabile, comprendente:
 1. i costi di raccolta e trasporto e i costi di trattamento e recupero dei rifiuti conferiti separatamente per frazioni merceologiche omogenee al netto dei rientri;
 2. una parte dei costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati;
 - c) una quota variabile misurata (tariffa a volume), comprendente la parte dei costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati non compresa nella quota variabile di cui alla lettera b) punto 2. e i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati.
2. La percentuale di suddivisione dei costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati tra la quota variabile di cui alla lettera b) e la quota variabile misurata di cui alla lettera c) del comma 1 è definita annualmente in sede di approvazione del Piano Economico Finanziario.
3. La quota fissa e la quota variabile di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1 sono calcolate secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e degli Allegati A e B. La quota variabile misurata di cui alla lettera c) del comma 1 è calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 22 e dall'Allegato C.

Art. 17 – Periodi di applicazione della TARI

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussistono il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui hanno avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 37, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Art. 18 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta alla TARI le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato

- 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. La quota fissa dei locali che costituiscono pertinenza all'abitazione è determinata applicando alla superficie la tariffa solo per la quota fissa e per tali immobili non viene addebitata la quota variabile.
2. La quota variabile della tariffa di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa a volume di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), è disciplinata dall'articolo 22.

Art. 19 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come per esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di UNA unità.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in UNA unità.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 41, comma 1, con eventuale congruaggio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 20 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa a volume di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), è disciplinata dall'articolo 22.

Art. 21 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato D.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato D viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 22 – Tariffa a volume

1. I rifiuti indifferenziati sono raccolti con contenitori muniti di transponder per la registrazione del numero degli svuotamenti che riportano il logo del soggetto gestore.
2. I contenitori di cui al comma 1 sono consegnati dal soggetto gestore alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche secondo i criteri qualitativi e quantitativi di attribuzione definiti nel progetto tecnico operativo approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Casalese Rifiuti con deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2007.
3. Il soggetto gestore compila un registro nel quale sono indicati i dati identificativi di ciascun soggetto passivo della TARI associati a quelli del contenitore o dei contenitori per i rifiuti indifferenziati che gli sono stati assegnati. Per dati identificativi, si intendono:
 1. per le utenze domestiche, nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo di ubicazione dell'immobile;
 2. per le utenze non domestiche, ditta, codice fiscale e partita IVA, indirizzo della sede legale, indirizzo di ubicazione dell'immobile;
 3. per i contenitori, volume unitario, codice del transponder.
4. Il soggetto passivo della TARI è tenuto a utilizzare esclusivamente i contenitori di cui al comma 1 per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. Il soggetto gestore è tenuto a inserire nel registro di cui al comma 3 i dati relativi al numero di svuotamenti di ciascun contenitore. L'aggiornamento del numero degli svuotamenti deve essere eseguito mensilmente entro il quinto giorno successivo alla fine del mese di riferimento.
5. La tariffa a volume è calcolata in proporzione al numero di svuotamenti dei contenitori per i rifiuti indifferenziati generati da ciascun soggetto passivo della TARI nell'anno solare, fatto salvo l'addebito del numero minimo.
6. A ciascun soggetto passivo della TARI è comunque addebitato un numero minimo di svuotamenti dei contenitori per i rifiuti indifferenziati stabilito con la deliberazione della tariffa in funzione della produzione attesa di rifiuti connessa alla categoria di appartenenza.
7. Il prezzo unitario degli svuotamenti è calcolato secondo le disposizioni dell'Allegato C.
8. Qualora si verificassero eventi di perdita o di danni irreparabili relativi al numero di svuotamenti dei contenitori, la quantità di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico da parte di ciascun soggetto passivo della TARI è determinata in proporzione dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente.
9. Qualora il contenitore sia pieno oltre il bordo della sommità superiore o in presenza di sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso contenitore, sono conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti sono necessari per garantire la pulizia.
10. Nel caso di contenitore condiviso da più unità abitative, il Comune ripartisce il costo dello svuotamento tra i nuclei familiari che lo utilizzano. Il metodo di riparto è indicato nell'Allegato C.

Art. 23 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del Piano Economico Finanziario che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 24 – Tributo giornaliero

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
4. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 838 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le occupazioni temporanee poste in essere nei mercati ai sensi dell'art. 1, comma 842 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Canone Unico Patrimoniale sostituisce e comprende anche la TARI giornaliera dovuta dal soggetto occupante.

Art. 25 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01 luglio 2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01 luglio 2020.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 26 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. Soggetti aventi età superiore ai 65 anni che sono ricoverati in casa di riposo o che occupino l'abitazione singolarmente: riduzione del 25%;
2. A partire dall'anno 2021, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locata o data in comodato d'uso a terzi.

Art. 26 – BIS – Bonus sociale per i rifiuti

1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, alle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate è garantito l'accesso alla fornitura del servizio di igiene urbana a condizioni tariffarie agevolate.
2. Gli utenti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente articolo e le modalità attuative dell'agevolazione sono individuati con provvedimenti adottati da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

Art. 27 - Altre riduzioni

1. Con delibera di Giunta Comunale il comune può attuare riduzioni per i soggetti passivi del tributo in caso di gravi calamità naturali, emergenze sanitarie.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, il Consiglio Comunale o Giunta Comunale può disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

Art. 28 – Riduzioni per il compostaggio

1. Alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b). La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato compostaggio domestico e di praticarlo costantemente nell'anno di riferimento della TARI.

Art. 29 – Albo dei compostatori

1. Le utenze domestiche e le utenze non domestiche che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti vegetali (ove prodotti), compostabili al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a presentare specifica denuncia ai sensi degli articoli 36 e 37.
2. La suddetta denuncia è resa tramite un apposito modulo distribuito dall'Ufficio Tributi del Comune dal quale risultano:
 - a) la richiesta dell'utente di essere iscritto nell'Albo dei compostatori;
 - b) l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali prodotti al compostaggio domestico non conferendoli al servizio pubblico di gestione;
 - c) il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato;
 - d) la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione comunale.
3. Sulla base delle denunce di cui al comma 1, il Comune aggiorna l'Albo dei compostatori recante l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani.
4. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori sono tenuti:
 - a) a praticare il compostaggio domestico secondo le disposizioni del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani;
 - b) a non conferire al servizio pubblico di gestione i rifiuti compostabili;
 - c) a restituire al soggetto affidatario dei servizi di raccolta i contenitori per gli scarti di cucina e per gli scarti vegetali.

Art. 30 – Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione tributaria

1. Il Comune predispone controlli nel luogo dove gli iscritti all'Albo dei compostatori hanno dichiarato di praticare il compostaggio domestico.
2. Detti controlli verificano che non siano esposti i contenitori per gli scarti di cucina e per gli scarti vegetali e che il compostaggio domestico sia correttamente praticato e, ove tecnicamente possibile, l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. La presenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati è sanzionata ai sensi del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani.
3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.
4. Qualora i controlli accertino che l'utente non provvede al compostaggio domestico, decade la riduzione tributaria e l'utente è tenuto alla restituzione della riduzione e è cancellato dall'Albo dei compostatori.

Art. 31 – Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta (limitatamente alla quota variabile) ed in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento. Per recupero si intende una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia generale.

2. La riduzione di cui al comma precedente è pari al 10%

3. Gli immobili accatastati a qualsiasi titolo identificabili come "rurali ad uso strumentale" sono assoggettabili alla riduzione del 50%, qualora il possessore sia iscritto regolarmente come coltivatore diretto o IAP. Gli immobili sopracitati devono essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività agricola; qualora venga esercitata attività diversa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vendita, produzione, stoccaggio, ecc. verrà applicata la tariffa relativa alla categoria di cui DPR 198/1999 più simile o comunque relative all'attività prevalente esercitata nei locali.

4. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.

5. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione

Art. 32 – Agevolazioni a seguito emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da COVID 19

1. Per le utenze non domestiche che a seguito dei decreti ministeriali e regionali e ordinanze sindacali adottati per il contenimento della pandemia COVID-19 hanno obbligatoriamente dovuto sospendere la propria attività o hanno svolto l'attività con restrizioni negli orari di apertura è prevista una riduzione del tributo dovuto.

2. Con deliberazione di Giunta Comunale potranno essere stabiliti i criteri e determinate le misure di riduzione della quota fissa e/o variabile del tributo nell'ipotesi di periodi di chiusura obbligatoria e/o restrizioni allo svolgimento dell'attività in forza di prescrizioni normative.

Art. 33 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta tanto nella quota fissa quanto nella quota variabile del 60% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. La TARI è ridotta tanto nella quota fissa quanto nella quota variabile dell'80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 34 – Esenzioni e gestione dei sacchi per i rifiuti indifferenziati in casi particolari (raccolta pannolini/pannolini)

1. Alle famiglie con persone incontinenti, è consegnato, senza aggravio di costi e previa istanza scritta da presentarsi all'Ufficio tributi del Comune, un apposito contenitore o in alternativa congruo numero di sacchi destinati esclusivamente al conferimento dei pannolini.

2. Alle famiglie con bambini di età non superiore a tre anni, è consegnato, senza aggravio di costi e previa istanza scritta da presentarsi all'Ufficio tributi del Comune, un apposito contenitore o in alternativa congruo numero di sacchi destinati esclusivamente al conferimento dei pannolini.

3. Lo svuotamento dei contenitori o la raccolta dei sacchi di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono base di calcolo per la componente tariffaria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c.

Art. 35 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni e le agevolazioni non sono tra loro cumulabili e pertanto in caso di concorrenza di più cause di riduzione o di agevolazione se ne applicherà una soltanto e in particolare quella più favorevole al contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 36 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della stessa e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 37 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della TARI; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna e esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);

- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- f) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al riciclo o smaltimento a cura del produttore;

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 38 – Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla TARI stessa.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili alla TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 39 – Accertamento

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti articoli, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per TARI, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. L'avviso di accertamento è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento generale delle entrate tributarie in materia di dilazione.

Art. 40 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione si applica l'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della TARI non versata, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della TARI non versata, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 38, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa e per l'infedele dichiarazione e per la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 38, comma 2 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della TARI, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Per l'utilizzo di contenitori per i rifiuti indifferenziati diversi da quelli consegnati dal soggetto gestore è irrogata dal Comune la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani.
8. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme contenute nel regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con deliberazione C.C. 27 del 08.09.2020.

Art. 41 – Riscossione

1. Nelle more della completa attuazione della Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la TARI è applicata e riscossa dal Comune.
2. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione della tassa dovuta e delle relative addizionali, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. In deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la riscossione della tassa, il Comune può tuttavia avvalersi del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la TARI ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.
5. Il Comune stabilisce con deliberazione del Consiglio Comunale da pubblicarsi, anche sul sito web istituzionale, il numero e le scadenze del pagamento degli importi dovuti, consentendo di norma 3 rate o un numero maggiore di rate comunque almeno bimestrali definite dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del piano tariffario. Il versamento della prima rata si intende regolarmente effettuato se eseguito entro e non oltre 15 giorni dall'effettivo ricevimento dell'avviso di pagamento con annessi modelli precompilati, qualora la ricezione dei medesimi avvenga oltre il termine di versamento della prima rata.
6. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
7. La TARI per l'anno di riferimento è versata secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
8. L'importo complessivo della tassa annua dovuta da versare è arrotondata all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo

1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

9. Il versamento della tassa non è dovuta quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

10. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in due rate o in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la TARI è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 40, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 42 – Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di due punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 43 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 42, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 44 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 50,00 euro, con riferimento a ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.

Art. 45 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con particolare riferimento all'art. 17-bis, che prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria obbligatoria anche in materia di tributi locali.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme nonché dal Regolamento generale delle entrate tributarie vigente.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 – Trattamento dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

Art. 47 – Normativa di rinvio

1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti(TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2 Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

3 I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 48 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore con l'acquisizione di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. È abrogato il regolamento sulla TARI approvato con D.C.C. n.22 del 16.06.2021

Art. 49 – Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATI

Allegato A – Quota fissa

A.1 Utenze domestiche

La quota fissa di una utenza domestica con n componenti che occupa la superficie S è data da:

$$\text{Quota fissa}_{(n,s)} = \text{Quf} \times \text{ka}_{(n)} \times S$$

dove:

Quf è la quota unitaria fissa espressa in €/m²

$$\text{Quf} = \frac{\text{Costi fissi totali delle utenze domestiche}}{\sum_n S \times \text{ka}_{(n)}}$$

ka è il coefficiente di adattamento della quota fissa desunto dal D.P.R. 158/1999

S è la superficie espressa in m².

A.2 Utenze non domestiche

La quota fissa di una utenza non domestica di categoria n che occupa la superficie S è data da:

$$\text{Quota fissa}_{(n,s)} = \text{Qapf} \times \text{kc}_{(n)} \times S$$

dove:

Qapf è la quota unitaria fissa espressa in €/m²

$$\text{Qapf} = \frac{\text{Costi fissi totali delle utenze non domestiche}}{\sum_n S \times \text{kc}_{(n)}}$$

kc è il coefficiente di adattamento della quota fissa desunto dal D.P.R. 158/1999

S è la superficie espressa in m².

Allegato B – Quota variabile

B.1 Utenze domestiche

La quota variabile di una utenza domestica è data da:

$$\text{Quota variabile} = Q_{uv} \times k_{b(n)} \times C_u$$

dove:

Q_{uv} è la quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti differenziati prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività k_b

$$Q_{uv} = \frac{\text{kg di rifiuti differenziati}}{\sum_n N_{(n)} \times k_{b(n)}}$$

con $N_{(n)}$ è il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

$k_{b(n)}$ è il coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

C_u è il costo unitario variabile espresso in €/kg

$$C_u = \frac{(\text{CRT} \times k) + \text{CRD} + \text{CTR (al netto dei rientri)}}{\text{kg di rifiuti differenziati delle utenze domestiche}}$$

e k è il coefficiente compreso tra zero e uno definito annualmente in sede di deliberazione del piano finanziario e delle tariffe

B.2 Utenze non domestiche

La quota variabile di una utenza non domestica è data da:

$$\text{Quota variabile} = C_u \times k_d \times c \times S$$

dove:

C_u è il costo unitario variabile espresso in €/kg

$$C_u = \frac{(\text{CRT} \times k) + \text{CRD} + \text{CTR (al netto dei rientri)}}{\text{kg rifiuti differenziati totali delle utenze non domestiche}}$$

e k è il coefficiente compreso tra zero e uno definito annualmente in sede di deliberazione del piano finanziario e delle tariffe

k_d è il coefficiente di produzione potenziale desunto dal D.P.R. 158/1999

c è il coefficiente di riparto dato dal rapporto tra rifiuti differenziati e rifiuti totali attribuiti alle utenze non domestiche che possono anche essere calcolati come sommatoria dei prodotti tra superfici soggette alla TARI e k_d

S è la superficie.

Allegato C – Tariffa a volume

C.1 Tariffa a volume

La *tariffa a volume* di una utenza è data da

$$\text{Tariffa a volume} = N \times p$$

dove:

N è il numero di svuotamenti dei contenitori per i rifiuti indifferenziati

p è il prezzo unitario degli svuotamenti che è dato da

$$p = \frac{(\text{CRT} \times k) + \text{CTS}}{\text{kg di rifiuti indifferenziati}} \times P_s \times V$$

dove:

P_s è il peso specifico dei rifiuti indifferenziati

V è il volume dei contenitori.

k è il coefficiente compreso tra zero e uno definito annualmente in sede di deliberazione del piano finanziario e delle tariffe

C.2 Riparto della tariffa a volume nel caso di contenitore condiviso tra più unità abitative (utenza aggregata)

La tariffa a volume dovuta dalla singola famiglia che utilizza un contenitore condiviso Tv_{f_n} è data da

$$Tv_{f_n} = \frac{Tv_t}{\sum_n N_{(n)} \times kb_{(n)}} \times kb_{(n)}$$

dove:

Tv_t è la tariffa a volume complessiva relativa al contenitore condiviso

N_(n) è il numero totale delle famiglie (in funzione del numero di componenti del nucleo familiare) che utilizzano il contenitore condiviso in una data unità abitativa

kb_(n) è il coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola famiglia.

Allegato D – Elenco delle utenze non domestiche

Attività per Comuni fino a 5.000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, <i>night club</i>